

REGOLAMENTO (CE) N. 804/97 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1997****relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 225/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 62 66 75 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 400.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (1) (6):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (11.2 A.1.b e B.4)
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
zucchero A o B [lettere a) e b)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 16. 6 al 6. 7. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 19. 5. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 2. 6. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30. 6 al 20. 7. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 23. 4. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 657/97 (GU n. L 100 del 17. 4. 1997, pag. 3).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V. A. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario.
-